

Alla c.a. di tutte le imprese cooperative e consortili associate

LORO SEDI

Prot. 131/24 AG/ff
Firenze, 10 luglio 2024

Oggetto: **ISTITUZIONE ALBI delle PROFESSIONI PEDAGOGICHE ed EDUCATIVE.**
Legge 55/2024 e relative disposizioni: novità, adempimenti e obblighi.

Come noto, con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2024* della **L.55/2024** recante “*Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.*” viene disciplinata l'istituzione del nuovo **ORDINE delle PROFESSIONI PEDAGOGICHE ed EDUCATIVE**, articolato su base regionale, e costituito dagli iscritti ai due nuovi **ALBI PROFESSIONALI**: uno per i **PEDAGOGISTI** ed un altro per gli **EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI**. E si danno disposizioni riguardo ai requisiti per l'iscrizione e l'istituzione del relativo Ordine nazionale.

Entrata in vigore della Legge 55/2024

La legge è entrata in vigore in data **8 maggio 2024** e sarà attuata con la pubblicazione dei “decreti attuativi” che verranno varati in itinere. In questa sede diamo evidenza dell'iter di attuazione (in difetto di una normativa attuativa), dei requisiti di accesso e del regime transitorio di prima applicazione, fermo restando che alcuni aspetti della disciplina andranno successivamente chiariti.

Nomina dei Commissari

L'istituzione dell'ordine è stata così disciplinata: ai sensi dell'**art.10 della L.55/2024**, vengono nominati per ogni regione i **COMMISSARI** - scelti tra i magistrati in servizio - che dovranno individuare gli aventi diritto all'iscrizione ai due albi.

I Commissari esaminano le domande pervenute entro la SCADENZA PERENTORIA del 6.08.2024.

Il 28 giugno u.s. il Presidente del Tribunale di Firenze ha nominato con Decreto n. 133 la dott.ssa Silvia Governatori, quale commissario per la formazione dei suddetti albi e, a fronte della richiesta di esonero da parte di quest'ultima, è stata nominata in seconda istanza la **dott.ssa MONICA TARCHI**, giudice tutelare della prima sezione civile (**Decr. n.134 del 3.07.2024**).

Modalità di iscrizione agli albi

In sede di prima attuazione della legge si applicheranno le **NORME TRANSITORIE** indicate nell'**art. 11**. Dopo il 6 agosto gli elenchi del primo popolamento dei due Albi saranno resi pubblici e il Commissario indirà, su base regionale, le elezioni dei Presidenti dei due nuovi Albi. I Presidenti di tutti gli Albi regionali comporranno il Consiglio nazionale delle professioni pedagogiche ed educative e, subito dopo, il Ministro della Giustizia provvederà - con proprio decreto - all'istituzione formale del nuovo Ordine.

Le “**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI PEDAGOGISTI E DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI DELLA REGIONE TOSCANA**” sono state comunicate con documento a firma del Commissario Tarchi in data **9.07.2024** che si completa con due MODULI (v. ALLEGATI):

- 1. DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI DELLA REGIONE TOSCANA**
- 2. DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PEDAGOGISTI DELLA REGIONE TOSCANA**

[La documentazione è scaricabile anche dal sito: <https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/it/News/Detail/180542>]

Compilazione delle domande

Occorre prestare la **MASSIMA ATTENZIONE** ad alcuni aspetti nella **compilazione delle domande**:

- a. Le **domande** dovranno essere presentate al Commissario **esclusivamente attraverso la compilazione dei moduli predisposti ad hoc dal Commissario** ed allegati alla presente o scaricabili dal sito del Tribunale di Firenze.
- b. E' prevista l'**autocertificazione dei requisiti/titoli** previsti dalla legge. Non è necessario allegare la copia dei titoli posseduti, salvo il caso in cui si tratti di titoli particolari, ulteriori rispetto a quelli già espressamente previsti nel modulo.
- c. Il **modulo** della domanda va **stampato**, debitamente compilato, datato e firmato per esteso in calce.
- d. Al modulo va applicata, nell'apposito spazio, una **marca da bollo da 16 euro** che andrà annullata con un'ulteriore firma che deve ricadere in parte sulla marca e in parte sul foglio. L'apposizione e l'annullamento della marca da bollo e la scansione fronte/retro del documento di identità sono requisiti essenziali ai fini della validità della domanda.
- e. La **domanda cartacea**, sottoscritta e bollata, deve essere **scansionata in formato .PDF unitamente al documento di identità fronte/retro**. E il file **.PDF** va **nominato solamente con il proprio cognome**.
- f. Il file **.PDF** con la scansione della domanda sottoscritta e bollata e del documento d'identità va inviato **via mail entro il 6/8/2024 esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi**:
 - iscrizione albo pedagogisti: albo.pedagogisti.tribunale.firenze@igiustizia.it
 - iscrizione albo educatori professionali socio-pedagogici: albo.educatori.tribunale.firenze@giustizia.it
 - **chi intendesse iscriversi ad entrambi gli albi professionali**, deve presentare due distinte domande, ciascuna delle quali inviata all'indirizzo mail di pertinenza.
- g. I predetti indirizzi mail vanno utilizzati esclusivamente per la presentazione delle domande.
- h. L'**originale cartaceo della domanda**, con la marca da bollo annullata, deve essere debitamente conservato e tenuto a disposizione degli organi di controllo in caso di richiesta di esibizione e consegna.
- i. La **domanda di iscrizione** ad un albo può essere **presentata al Commissario di una sola Regione o Provincia autonoma**.

Requisiti per l'iscrizione in fase di prima attuazione della norma

In sede di prima applicazione della legge (ex art. 11) l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario (ex art. 10) - e quindi **dal 3.07.2024 al 6.08.2024** -, a chi possiede le **condizioni** previste all'**art. 7** ed i **requisiti** di cui all'**art. 11**, di seguito riportati.

Per l'albo professionale dei PEDAGOGISTI fa fede l'art. 11, comma 1, lett. a) e l'iscrizione è consentita:

1. ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;
2. a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
3. ai laureati nelle discipline di cui all'art. 2, comma 1;
4. a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
5. a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1.

Requisiti che andranno integrati con quanto previsto nella SEZIONE "4. Requisiti professionali ex art. 11, comma 1, lett. a)" del Modulo di DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PEDAGOGISTI DELLA REGIONE TOSCANA.

Per l'albo professionale degli EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI fa fede l'art. 11, comma 1, lett. b) e l'iscrizione è consentita:

1. a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2. ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'art. 4, comma 1;
3. a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'art. 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
4. ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Requisiti che andranno integrati con quanto previsto nella **SEZIONE "4. Requisiti professionali ex art. 11, comma 1, lett. b)"** del Modulo di **DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI DELLA REGIONE TOSCANA**.

NOTA BENE !!!

In relazione al possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di **educatore dei servizi educativi per l'infanzia** di cui al **D.Lgs.65/2017** occorre tener presente che:

1. **Prima del 2017** la materia dei servizi educativi per la prima infanzia era disciplinata esclusivamente a livello regionale. Tale normativa prevedeva - e prevede tuttora - che la funzione di educatore potesse essere esercitata solo da coloro che erano in possesso di specifici titoli di studio (**art. 13 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 32 del 26.07.2022; art. 11 del Regolamento 8.08.2002 n. 47/R; art. 13 DPGR 41/R/2013**).
2. Con il **D.Lgs. 65/2017** il legislatore è intervenuto in materia di servizi educativi per la prima infanzia e all'art. 14 della legge citata ha previsto espressamente che *"continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali (...) conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto"* (31.05.2017).
3. Poi, con **Decreto n. 55/2020 la Regione Toscana**, in materia di titoli di studio del personale dei servizi educativi, all'**art. 4** ha precisato che *"continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro il 31.08.2018"*.

E quindi va valutato attentamente il possesso di un eventuale titolo che rientrasse nelle fattispecie illustrate ai tre punti precedenti e non ricompreso nell'elencazione del **MODULO** predisposto dal Commissario. In tal caso andrebbe *fleggata* la casella **"n) altro titolo (specificare il titolo e i riferimenti normativi rilevanti)"**.

NOTA BENE !!!

Con riferimento al possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di **educatore professionale socio-pedagogico** di cui alla **L. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018)** occorre tener presente che:

- C.595.** La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.
- C.597.** In via transitoria, acquisiscono la qualifica di **educatore professionale socio-pedagogico**, previo superamento di un **corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari** nelle discipline di cui al comma 595 (Riferimento modificato con Avviso di rettifica pubblicato su GU 17/01/2018), organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a. **inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche** a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
 - b. svolgimento dell'attività di educatore per **non meno di tre anni**, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c. **diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002** da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
- 598.** Acquisiscono la qualifica di **educatore professionale socio-pedagogico** coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano **età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio**, ovvero abbiano **almeno venti anni di servizio**.

Articoli di legge di particolare interesse

L'**art. 1** definisce la **professione di pedagogo** quale specialista dei processi educativi.

L'**art. 2** prevede, per poter esercitare legalmente la professione, il possesso di una delle seguenti lauree:

- Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
- Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
- Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
- Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
- Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.

Inoltre, l'**art. 2** apre alla possibilità di iscrizione all'albo per gli insegnanti universitari e i ricercatori, ecc.

L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sarà **abilitante** per l'esercizio della professione di pedagogo.

L'**art. 3** definisce la **figura dell'educatore professionale socio-pedagogico**: operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi.

L'**art. 4** stabilisce che, **per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia (di cui al D.Lgs. 65/2017)**, è necessario il possesso:

- del titolo di laurea triennale previo accertamento con una prova valutativa delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio;
- in alternativa (si deve ritenere esclusivamente per gli educatori socio pedagogici), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ovvero, coloro che hanno conseguito la qualifica avendo:
 - minimo tre anni di esperienza e 60 CFU;
 - contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito professionale di riferimento ed età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

L'**art. 5** istituisce l'**albo dei pedagogisti e quello degli educatori professionali socio pedagogici**, prevedendo la possibilità di contemporanea iscrizione.

L'**art. 6**, in relazione all'**iter di attuazione della legge e al periodo transitorio**, prevede l'emissione di **due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa**:

1. Decreto del Ministro della Giustizia per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative che definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali;
2. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.

L'**art. 7** recante *Condizioni per l'iscrizione agli albi* prescrive che sia subordinata al possesso dei seguenti requisiti:


- a. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
- b. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
- c. avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
- d. avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Rimangono una serie di incertezze applicative, anche in relazione agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, che dovrebbero essere chiariti con l'avvio dell'iter attuativo a cui si è fatto riferimento e di cui vi terremo costantemente aggiornati.

Gli uffici delle tre Organizzazioni scriventi restano comunque a disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni e chiarimenti e, con l'occasione, porgono i più cordiali saluti.

AGCI-Sociale Toscana

Federico Pericoli



Confcooperative-Federsolidarietà Toscana

Alberto Grilli



Legacoop Toscana-Dip.to Area Welfare

Assunta Astorino

